



Catania, li 24/5/2021

Prot. gen. 12388

Prot. uff. .

All'Ing. Enrico Greco
All'Ing. Giuseppe Rapisarda
All'Ing. Antonio Pagano
All'Ing. Ferdinando Arcidiacono
All'Ing. Barbaro Santangelo
All'Ing. Renato Savarese
All'Ing. Pasquale Cutore
All'Ing. Antonio Torrisi
All'Ing. Salvatore Alessandro Di Gregorio
All'Ing. Alessandro Torre
All'Ing. Nataschia Dell'Orto

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE.

La presente per comunicare che il Consiglio di Amministrazione dell'ACOSSET Spa con delib. n.49 in data 26 Maggio u.s. di cui si allega copia, ha approvato il "Regolamento per gli incentivi alla progettazione" allegato al suddetto atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Distinti saluti.

Il Presidente
Diego Di Gloria





Sul p. 9) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 49

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con delib. n. 15 in data 13.02.2012 è stato approvato il Regolamento per l'individuazione ed i criteri generali per la ripartizione al personale interessato degli incentivi così come previsti dall'art. 92 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;

CHE con successiva delibera n. 70 del 29.05.2017 il C.d.A. sostituiva il regolamento su indicato ed approvava un nuovo regolamento per gli incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice degli Appalti pubblici" relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti ecc... nonché per il riordino della disciplina vigente in materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 113 comma 2 del sopracitato D.Lgs 50/2016 è prevista analogamente alla normativa previgente, la costituzione di un fondo di risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori e dei servizi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti incaricati in relazione alla normativa citata;

CHE, pertanto, è stato predisposto lo schema del Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016;

VISTO lo schema del Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 congiuntamente all'allegato A, approntato come da allegato 1) alla presente delibera;

RITENUTO doversi procedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;


RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi;

DELIBERA

- 1) per quanto in premesse specificato di approvare il nuovo Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016 ed il relativo allegato A;
- 2) di autorizzare il Presidente ad emanare e dare divulgazione del suddetto nuovo Regolamento nei termini suesposti;
- 3) che il presente Regolamento troverà applicazione per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture avviati successivamente alla sua approvazione;
- 4) di dare atto che il suddetto Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda al fine di darne la dovuta pubblicità e diffusione.


ACOSSET S.p.A.
SECONDA COA 202
26/05/21



ALLEGATO AUA DUB. 49
DEL 26/05/21



Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'Art. 113 del D.Lgs. 50/2016



**Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche
di cui all'Art. 113 del D.Lgs. 50/2016**



SOMMARIO

Art. 1 – Premesse

Art. 2 - Oggetto del regolamento

Art. 3 - Ambito oggettivo di applicazione

Art. 4 - Figure destinatarie dell'incentivo

Art. 5 - Costituzione e quantificazione del fondo

Art. 6 - Adempimenti per singolo intervento

Art. 7 - Onorari, distribuzione e fasi di ripartizione del fondo

Art. 8 - Sostituzione del Responsabile del procedimento e delle altre figure

Art. 9 - Termini per le prestazioni

Art. 10 - Penalità

Art. 11 - Polizza assicurativa per i dipendenti interni

Art. 12 - Norma transitoria

Art. 13 - Disposizione finale

Allegato A



Art. 1 – Premesse


Il presente regolamento viene adottato per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.50 del 18/04/2016 *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, nel prosieguo individuato come “Codice”, che all'art. 113, “Incentivi per funzioni tecniche”, come modificato dall'avviso di rettifica del 15/07/2016, GURI n. 164 del 15/07/2016, e dal D. Lgs 56/2017, che al comma 2 prevede che, a valere sugli stanziamenti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 (%) per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di coordinatore della sicurezza, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale.

La disposizione si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

In particolare, il comma 3 dello stesso articolo, stabilisce che l'80 % di tali risorse è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni da ripartire tra il Responsabile del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui sopra nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

Per quanto sopra esposto, col presente regolamento si provvede all'emanazione del nuovo modello di ripartizione delle funzioni tecniche, che non è inteso più come incentivo alla progettazione, ma **incentivo alle funzioni tecniche dell'intero processo dell'appalto**, dalla programmazione al collaudo dell'opera, passando dalle procedure di verifica progettuale alla stesura e controllo degli atti di gara.



Art. 2- Oggetto del regolamento

1. Il presente atto di cui al comma 3 dell'art. 113 del Codice, definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per funzioni tecniche.

Art. 3 - Ambito oggettivo di applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici affidati in appalto in conformità al Codice e la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
2. Sono altresì comprese nel presente regolamento anche appalti di servizi e forniture di beni in cui, per come statuito dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 ss mm ii, è nominato un direttore di esecuzione e che richiedano un piano di intervento e un capitolato di appalto.

Art. 4-Figure destinatarie dell'incentivo

Il fondo di cui all'art. 113 del Codice, è destinato, sulla base di quanto stabilito nei presenti criteri, alle seguenti figure professionali e comunque a tutti i dipendenti dell'Amministrazione investiti dell'attività nei gruppi organizzativi previsti dal presente regolamento in relazione alla normativa sopra richiamata.


In relazione alla figura del RUP è da farsi riferimento alle Linee Guida n. 3 dell'ANAC aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017.

A. UFFICIO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

Se si ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione con Soggetti Aggregatori verrà nominato, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo.

Il RUP è nominato con atto formale dal Presidente- C.d.A., tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura e di competenze professionali adeguate ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.



Con lo stesso atto formale, e comunque, prima dello svolgimento delle singole attività, il Presidente- C.d.A. nomina i componenti dell'Ufficio del RUP preposti all'attività di supporto, nonché i componenti delle attività di cui all'Allegato A.

Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche.

Il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale.

Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, stante l'espresso divieto che la norma contiene in ordine all'assegnazione di tali soggetti agli uffici preposti, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, anche con funzioni direttive, tenuto conto che le funzioni di RUP sono assegnate *ex lege* (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima (art. 31, comma 1, terzo periodo del Codice).

Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'amministrazione.

Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere.

Qualora l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l'art. 31, comma 6, del codice e cioè le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare; negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti.

Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 24, comma 7, del Codice.

Alla stazione appaltante è data la possibilità di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi a sostegno dell'intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di



particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche.

Nel caso di affidamento col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina del RUP a membro della Commissione giudicatrice è valutata con riferimento alla singola procedura (cfr. comma 4 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017).

Il Responsabile Unico del Procedimento deve essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 7 D.P.R. 137/2012 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148".

Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della società da lui nominati.

Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto obbligatorio secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice.

All'Ente è data la possibilità di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi a sostegno dell'intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche.

Il RUP deve essere in possesso di **specificata formazione professionale**, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un'adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alternativamente:

- a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;
- b. nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell'ambito dei lavori pubblici o privati.

Per i lavori e per i **servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura** il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico anche di qualifica non dirigenziale.

Nello specifico, **per quanto concerne gli appalti e le concessioni di lavori:**

- a) Per gli importi inferiori a 150.000 euro il RUP deve essere almeno in possesso, di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti) e di anzianità di servizio ed esperienza di **almeno tre anni** nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo. In tale evenienza, la stazione appaltante valuta se, per il particolare oggetto dell'appalto, è necessaria la costituzione di una struttura di supporto ai sensi dell'art. 31, comma 11, del codice.

- b) Per gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere almeno in possesso, alternativamente, di:



1. **diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti.), e di anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;**
 2. **laurea triennale nelle materie oggetto dell'intervento da affidare, quali ad esempio architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti, abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;**
 3. **laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno biennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.**
- c) **Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, deve essere in possesso, alternativamente, di:**
1. **laurea triennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;**
 2. **laurea quinquennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.**
- Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di **diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.**
- d) **Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo, e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.**
- In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, a prescindere dall'importo del contratto, per i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera d) **adeguata competenza quale**



Project Manager, acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management. È necessario, infatti, enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l'unitarietà dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.


Per quanto concerne gli **appalti di servizi e forniture**:

- a) importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso, alternativamente, di:
1. diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;
 2. laurea triennale ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;
 3. laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.
- b) importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.

Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di **diploma di istruzione superiore di secondo grado** rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno **dieci anni** nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture.

Per appalti di servizi e forniture che rivestono **particolare complessità**, vale a dire che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, è necessario, il possesso del **titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento**. Per gli acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es. dispositivi antincendio, sistemi informatici) è richiesto, **oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza di cui sopra**, il possesso della **laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o dell'abilitazione all'esercizio della professione**, se previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, a prescindere dall'importo del contratto, il RUP dovrà possedere, oltre



ai requisiti sopra indicati, adeguata formazione in materia di Project Management ai sensi di quanto previsto sopra.

Per i compiti del RUP si rinvia a quanto contenuto nelle Linee Guida dell'ANAC aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017.

Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le **funzioni di progettista o di direttore dei lavori**, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a. titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività richiesta;
- b. esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell'intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento;
- c. specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell'unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell'intervento.

Le funzioni di RUP, progettista o direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di **interventi di importo superiore a € 1.500.000,00.**

Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, comma 6, lett. d), e comma 7, del Codice e **l'incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell'attività di progettazione.**

Per servizi e forniture il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è **soggetto diverso** dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:


- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro salvo prestazioni specifiche e comunque dietro specifico incarico del Presidente- C.d.A.
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e. per ragioni concernente l'organizzazione interna, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

B. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, DI VERIFICA E DI GARA

La responsabilità coincide con il Direttore di Area cui afferisce l'appalto che sovrintende tutte le attività.

Per tali mansioni il Direttore di Area, avente qualifica dirigenziale, non partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che sarà distribuito tra i collaboratori.

Per i lavori di importo compreso tra un milione di euro e la soglia di cui all'articolo 35, la verifica può



essere effettuata, infatti, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.

Per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, del Codice.

Pertanto, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, l'Unità Tecnica per l'Attività di Verifica procede alla verifica della conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità tecnico economica. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

Ai sensi dell'art.26, comma 6, del D.lgs. 50/2016, l'unità tecnica preposta all'attività di verifica o altro personale incaricato appartenente all'ufficio tecnico della stazione appaltante, può supportare il Responsabile del procedimento anche nelle attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera.

C. RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (Per forniture e servizi)

Dipendente di categoria non inferiore alla qualifica di impiegato da individuare a seconda della tipologia e della entità del progetto.

D. DIRETTORE DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA ESECUZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E TECNICO CONTABILE

Dipendente prescelto in base alle caratteristiche professionali ed alle competenze derivanti dalla D.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

E. COLLAUDATORE

Dipendente tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente, il quale non abbia partecipato ad attività di progettazione, approvazione e direzione dei lavori attinenti il progetto interessato dal collaudo, da individuare a seconda della tipologia e della entità del progetto.

F. COLLABORATORI

Dipendenti, appartenenti alle varie qualifiche funzionali, che operano a supporto delle attività sopra elencate. Le predette figure professionali, potranno essere individuate anche presso altre Aree organizzative, tenendo conto delle finalità e caratteristiche delle attività progettuali da svolgere, in base alle effettive capacità ed attitudini professionali anche non strettamente legate alle competenze ordinarie assegnate nella struttura di inquadramento. Le funzioni tecniche del personale incaricato vengono svolte di norma durante l'orario ordinario d'ufficio. Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori dall'orario ordinario non potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario o altri istituti similari in quanto detta attività trova la sua soddisfazione economica nell'incentivo disposto dalla norma in questione.

L'Amministrazione prevede, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione economica e finanziaria,



all'erogazione dell'incentivo nel caso in cui, dopo l'approvazione amministrativa del progetto o di un piano di intervento di servizio esecutivo di un'opera o lavoro, non intenda darvi esecuzione per cause indipendenti dagli obiettivi assegnati al gruppo di lavoro.

Art. 5 - Costituzione e quantificazione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 113 del Codice è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento, per funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 (%) per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.

Ai sensi del comma 4 dell'art 113 del Codice *"il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini"*, resta inteso che se lo stesso non verrà utilizzato per le predette finalità, rientrerà in bilancio.

2. Il fondo relativo alle funzioni tecniche espletate non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificino dei ribassi.
3. La determinazione precisa della somma e la sua corretta imputazione avverrà per ogni intervento con il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto e sarà individuata all'interno del quadro economico di ogni opera, tenendo presente i criteri di cui al presente atto nonché quelli previsti dalla normativa.
4. Le disponibilità delle somme relative al 2% sono subordinate all'effettivo finanziamento dell'opera.
5. L'entità del fondo di incentivazione per opere o lavori e per le relative varianti redatte per soddisfare le

esigenze dell'Amministrazione viene fissato come segue:



- | | |
|--|-------|
| a) <u>per lavori di importo da € 40.000,00 fino a € 1.000.000,00:</u> | 2,00% |
| b) <u>per lavori di importo superiore a € 1.000.000,00 e sino alla soglia di cui all'art. 35, comma 1 lett a):</u> | 1,90% |
| c) <u>per lavori di importo compreso tra la soglia di cui all'art.35, comma 1, lett. a) e sino ad € 20.000.000,00:</u> | 1,80% |
| d) <u>per lavori di importo superiore a € 20.000.000,00:</u> | 1,70% |
6. Le percentuali sopra determinate si applicano sugli importi dei lavori per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.
 7. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base d'asta saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro.
 8. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera o del lavoro applicando le percentuali definite nell'allegato A.
 9. In particolare s'intendono per prestazioni:
 - la direzione lavori, tutta l'attività prevista dalla normativa fino alla predisposizione del conto finale e alla redazione del certificato di regolare esecuzione;
 - il collaudo, l'attività prevista dal regolamento, ivi compreso l'incarico in corso d'opera.
 10. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo qualora sia resa necessaria la riprogettazione delle opere e sempreché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art. 106 comma 8 del D.lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
 11. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui al precedente comma 8 non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione ed affidate a professionisti esterni costituiscono economia d'appalto e confluiranno nel fondo.
 12. Il presente regolamento si applica anche ai servizi e forniture di beni in cui, per come statuito dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, è nominato un direttore di esecuzione e che richiedano un piano di intervento e un capitolato di appalto.
 13. L'entità del fondo di incentivazione per servizi e forniture viene ridotto in funzione della minore complessità delle funzioni tecniche richieste come segue:
 - servizi e forniture di importo pari o > (maggiore di) Euro 40.000,00 e fino a Euro 150.000,00
percentuale dello 0.10%
 - servizi e forniture con importo pari o superiore ad € 5.000.000,00
percentuale dello 0,15%
 - servizi e forniture con importo compreso tra Euro 5.000.000,00 ed Euro 2.000.000
percentuale dello 0.20%



- servizi e forniture con importo pari o compreso fra € 2.000.000,00 e la soglia comunitaria

percentuale dello 0,25%

Sono esclusi, comunque, dalla costituzione del fondo e quindi dalla ripartizione, gli interventi e/o prestazioni che non prevedano per Legge, per regolamenti, o per capitolato d'appalto, un collaudo finale o atto equipollente.

14. Le aliquote applicabili sono le medesime di cui all'allegato A. Per le funzioni dei servizi il direttore dei lavori coincide con il direttore esecutivo del contratto. Qualora il tipo di contratto di servizio non preveda compiti di contabilità, coordinatore della sicurezza, le aliquote relative non andranno inserite nel quadro economico di progetto.

Se il tipo di intervento non prevede, invece, il collaudo o atto sostitutivo (certificato di regolare esecuzione, ecc.), non è ammissibile la costituzione del fondo e di conseguenza la ripartizione dello stesso.

Art. 6-Adempimenti per singolo intervento

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'art. 113 del D.lgs. n.50/2016, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.
2. **Dalla ripartizione viene escluso solo il personale con la qualifica di Dirigente.**
3. Per ogni opera o lavoro o servizio di cui è stato deciso l'assolvimento delle funzioni tecniche con le risorse interne è costituito il **nucleo tecnico dell'intervento** che si identifica nel personale sia tecnico che amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di attività di supporto. Il nucleo deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto e dell'espletamento delle funzioni tecniche, rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione che tenga conto delle professionalità disponibili.
4. Il Responsabile del procedimento propone al Presidente-C.d.A., il personale da incaricare per la costituzione del proprio ufficio di supporto, costituito anche da personale non appartenente alla stessa Area e il nominativo del Responsabile della progettazione definendone le competenze. Successivamente lo stesso Responsabile del procedimento propone la costituzione del gruppo che curerà tutte le fasi previste da questo regolamento, stabilendo le attività da attribuire ai diversi soggetti. La proposta del Responsabile del Procedimento, se valutata positivamente, è ufficializzata dal Direttore di Area, cui spetta, in ogni caso ogni discrezionalità sulle scelte dei nominativi e delle attività da assegnare.
5. Il Responsabile del procedimento, cui è affidata la responsabilità delle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di ogni singolo intervento, definisce le varie fasi progettuali, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell'opera, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare, la ripartizione del fondo, le penali per il ritardato adempimento.

6. Il Responsabile del gruppo di progettazione provvede altresì a proporre l'ufficio di direzione dei lavori con le figure strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori previste dal regolamento.
7. Il Responsabile del procedimento, pur mantenendo le prerogative che la legge assegna, farà riferimento al Direttore di Area a cui fa capo il progetto, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati. Il Responsabile del procedimento aggiorna, altresì, costantemente il Direttore di Area competente alla formazione del programma triennale delle opere pubbliche o al programma biennale dei beni e servizi di cui all'art. 121 del Codice. Nel caso di inadempienze od inosservanza degli obblighi posti a suo carico, il Direttore di Area competente ha facoltà di procedere alla revoca motivata del mandato, richiedendola al Presidente- C.d.A.
8. Il Responsabile del procedimento ha il compito di creare le condizioni affinché il processo di realizzazione dell'intervento sia condotto in modo unitario riguardo ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi disposizione di legge in materia.
9. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso, con provvedimento motivato, dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art.113 del Codice, riguardo l'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art. 7 - Onorari, distribuzione e fasi di ripartizione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 113 del Codice e come sopra costituito, è riferito **all'importo posto a base di gara**.
2. L'incentivo per l'attività di redazione di eventuali perizie di variante e suppletive, che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art.106 c. 9 del D.lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, verrà liquidato solo per gli importi eccedenti.
3. La distribuzione del fondo è proposta dal Responsabile del Procedimento al Direttore di Area. Lo stesso, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme, propone al Presidente- C.d.A. la determina di liquidazione degli incentivi che vi provvede.
4. L'incentivo può essere liquidato solo dopo che le somme del finanziamento dell'appalto siano nella disponibilità dell'ACOMET come segue:
 - al **Responsabile dell'attività di verifica** ed alla relativa struttura di supporto dopo l'approvazione del progetto e l'acquisizione del relativo finanziamento;
 - al **Responsabile del procedimento**, alla struttura per l'attività di verifica e per l'attività amministrativa, ed alle relative strutture di supporto applicando le aliquote indicate dalla tabella di ripartizione di cui all'Allegato A, successivamente all'approvazione del bando di gara. Per quanto attiene l'esecuzione dei lavori l'incentivo sarà liquidato in percentuale all'avanzamento dei lavori fino al 90% della relativa aliquota



- ed il restante 10% dopo l'approvazione del certificato di avvenuto collaudo o regolare esecuzione;
 - al **Responsabile dell'esecuzione del contratto e/o direttore dei lavori**, alla relativa struttura di supporto per l'esecuzione in percentuale all'avanzamento dei lavori e/o servizi, fino al 90% ed il restante 10% dopo l'approvazione del certificato di avvenuto collaudo;
 - al **collaudatore** dopo il deposito del certificato di collaudo o, nel caso di collaudo in corso d'opera, fino al 90% delle opere collaudate ed il restante 10% dopo l'approvazione del certificato di collaudo definitivo.
5. Nessun incentivo verrà riconosciuto qualora il progetto **non venga approvato e/o finanziato**.
6. Le disposizioni di cui ai presenti criteri di distribuzione si applicano anche nei casi in cui gli uffici procedano all'integrale revisione di un progetto redatto da professionisti esterni.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, **non possono superare l'importo del 50 (%) per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo**. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo.

Art. 8 - Sostituzione del Responsabile del procedimento e delle altre figure

1. Il Responsabile del procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile nei seguenti casi:
- a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
 - b) trasferimento presso altre Amministrazioni;
 - c) dimissioni per sopravvenute incompatibilità;
 - d) revoca del mandato.
- In tali casi, ad eccezione del punto d), il Responsabile del procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal Responsabile del procedimento subentrante sempre con le modalità sopra esplicitate. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei tecnici dell'intervento.
2. Intervenuta la sostituzione del Responsabile del procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.
3. In assenza di specifica nomina del Responsabile del procedimento assume tale funzione, in linea gerarchica, il Responsabile del Servizio o il Direttore di Area cui è attribuita la competenza dell'opera.

Art. 9 - Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di costituzione del nucleo tecnico dell'intervento devono essere indicati, su proposta del Responsabile del procedimento, i termini eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progettazione.
- I termini per la Direzione dei lavori coincideranno con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per




l'esecuzione dei lavori. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle normative vigenti.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di notifica ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il provvedimento per la costituzione della struttura di verifica e amministrativa viene disposta dal Direttore di Area.

Art. 10 - Penalità

1. Il Dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, propone al Presidente- C.d.A., di non corrispondere alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal Codice) compiuti da parte del personale incaricato per le attività di cui al presente regolamento.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi non imputabili al personale incaricato per le attività previste dall'articolo 4 si applicano le seguenti penali:
 - a) Incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) Incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) Incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio o fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 4 si applicano le seguenti penali:
 - a) Incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) Incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) Incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%.
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 4 si applicano le seguenti penali:
 - a) Incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
 - b) Incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
 - c) Incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.
5. Le decurtazioni di cui al presente articolo non si applicano qualora le cause dell'incremento dei tempi o dei costi non sono imputabili al personale incaricato delle attività di cui all'art. 4.
6. Non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 20 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili agli incaricati. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Direttore di Area, supportata da una preventiva relazione del Responsabile del Procedimento o del Responsabile del Servizio ed approvata dal Presidente- C.d.A.



7. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, fermo restando la facoltà del Direttore di Area di procedere altresì alla revoca dell'incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art. 11 - Polizza assicurativa per i dipendenti interni


1. Per lo studio, la progettazione o altre attività previste nella legge e affidate ad un proprio dipendente, l'Ente assume per intero l'onere del premio corrisposto per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

Art. 12 - Norma transitoria

1. Le modifiche apportate con il presente atto a quello precedentemente vigente in Acoset si applicano a tutte le procedure successive alla data di approvazione del presente regolamento.

Art.13 - Disposizione finale

1. Il presente Regolamento, che si applica alle opere o lavori e servizi e forniture, o fasi di esse (fase di progettazione, affidamento, esecuzione) sottoposte alla disciplina di legge, costituisce parte integrante della deliberazione di approvazione.
2. Qualora le aliquote, di cui agli articoli precedenti del presente Regolamento, fossero variate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente atto, questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute.



Allegato A

Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche

Le aliquote sono applicate al fondo costituito ai sensi dell'art. 113 c.2 del D.Lgs. 50/2016

CONTRATTI DI LAVORI

(da Euro 40.000,00 fino a € 1.000.000,00)


Programmazione della spesa per investimenti		2%
ATTIVITA' DEL RUP		20%
- Fase della progettazione di fattibilità tecnica ed economica	1%	
- Fase della progettazione definitiva	3%	
- Fase della progettazione esecutiva	5%	
- Verifica preventiva della progettazione	1%	
- Fase di esecuzione dei lavori	10%	
VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE		5%
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA		15%
DIREZIONE DEI LAVORI E SICUREZZA		44%
- Direttore dei lavori	28%	
- Coordinatore della sicurezza/ Direttore Operativo	16%	
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO		10%
COLLABORATORI TECNICI E AMMINISTRATIVI		4%
- Collaboratori alla attività del responsabile del procedimento	2%	
- Collaboratori alla attività del direttore dei lavori o di altra figura professionale che svolga funzioni tecniche	2%	
TOTALE COMPLESSIVO		100%


Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche

CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

(meglio specificate a pagina 12-13 del presente regolamento)

Programmazione della spesa per investimenti		5%
Attività del RUP		20%
- Fase della progettazione esecutiva	10%	
- Fase di esecuzione del servizio o della fornitura	10%	
Predisposizione e controllo delle procedure di gara		20%
Direzione dell'Esecuzione del contratto		28%
- Direttore dell'esecuzione	28%	
Verifica di conformità		13%
Collaboratori tecnici e amministrativi		14%
- Collaboratori alla attività del responsabile del procedimento	7%	
- Collaboratori alla attività del direttore dei lavori o di altra figura professionale che svolga funzioni tecniche	7%	
TOTALE COMPLESSIVO		100%







Sul p. 9) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 49

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con delib. n. 15 in data 13.02.2012 è stato approvato il Regolamento per l'individuazione ed i criteri generali per la ripartizione al personale interessato degli incentivi così come previsti dall'art. 92 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;

CHE con successiva delibera n. 70 del 29.05.2017 il C.d.A. sostituiva il regolamento su indicato ed approvava un nuovo regolamento per gli incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice degli Appalti pubblici" relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti ecc... nonché per il riordino della disciplina vigente in materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 113 comma 2 del sopracitato D.Lgs 50/2016 è prevista analogamente alla normativa previgente, la costituzione di un fondo di risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori e dei servizi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti incaricati in relazione alla normativa citata;

CHE, pertanto, è stato predisposto lo schema del Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016;

VISTO lo schema del Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 congiuntamente all'allegato A, approntato come da allegato 1) alla presente delibera;

RITENUTO doversi procedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi;

DELIBERA

- 1) per quanto in premesse specificato di approvare il nuovo Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016 ed il relativo allegato A;
- 2) di autorizzare il Presidente ad emanare e dare divulgazione del suddetto nuovo Regolamento nei termini suesposti;
- 3) che il presente Regolamento troverà applicazione per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture avviati successivamente alla sua approvazione;
- 4) di dare atto che il suddetto Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda al fine di darne la dovuta pubblicità e diffusione.



ACOSSET
SODRA ODA
DA 26/05/21

